

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

\*\*\*\*\*

**ART. 1 – Denominazione e sede.** È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

## INTERNATIONAL DANCE TEAM – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale sportiva dilettantistica e di promozione sociale.

L'associazione ha sede legale in 20871 Vimercate (MB), Via Niccolò Tommaseo n. 10/A. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 – Statuto.**

L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dell'art. 90 della L. 289/2002, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - Efficacia dello statuto.**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4 - Interpretazione dello statuto.**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **ART. 5 - Finalità e attività.**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità sportive dilettantistiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- ☐ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione si affilia al Coni, per mezzo dell'affiliazione ad uno degli Enti di Promozione Sportiva e/o ad una Federazione Nazionale, da esso riconosciuti, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive, anche di carattere disciplinare del Coni, nonché del medesimo Ente di Promozione e/o della Federazione Nazionale, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- ☐ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

### **ART. 6 – Soci.**

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice Presidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è

*Plinio Fiter* *Girani Carlo De Ambrogio Maria* *01/10*

necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi, i quali, comunque, non devono essere verbalizzati né comunicati. La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura dell'associazione stessa, i suoi diritti, relativi alla struttura democratica, che regola la vita associativa, e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo, che delibererà l'accettazione dei nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato. Qualora la richiesta di associazione non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e, in particolare, il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente, ma solo per effetto del versamento della quota associativa. In difetto, di pagamento, il socio cessa automaticamente di essere tale. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, se non per causa di morte, e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta: a) piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi; d) il mantenimento di rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea e, in tal caso, il provvedimento di espulsione resta sospeso, sino alla delibera assembleare.

#### **ART. 7 - Qualità di volontario.**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **ART. 8 - Assemblea e bilancio.**

L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, II comma c.c.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, che restano custoditi nella sede, per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico/finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta, tra l'altro, all'Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sui reclami sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 - Consiglio Direttivo.**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che si compone di 7 membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario e 4 consiglieri, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio; è revocabile ed è rileggitibile. Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in

*Luigi Ples* *Giovanni Carrà* *De Ombregi* *Maria* *Offici*

persona del Presidente o del Vicepresidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compiendo qualsiasi operazione, volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo decide altresì in merito alle domande di affiliazione.

#### **ART. 10 - Cariche sociali.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri, quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

#### **ART. 11 - Verbalizzazione.**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 12 - Patrimonio ed entrate.**

Il patrimonio e le entrate sono costituite: a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili, che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) da contributi di soggetti pubblici e privati; e) da ogni altra entrata, derivante da attività, poste in essere dall'associazione. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo Settembre al trentuno Agosto di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'Associazione, per il perseguimento esclusivo dell'attività di promozione sociale.

#### **ART. 13 - Rendiconto.**

I documenti di rendicontazione economica consuntiva dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 14 - Personale retribuito.**

L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 67, comma 1 lett. M) TUIR e 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 16 - Statuto e regolamenti.**

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni, che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

#### **ART. 17 - Collegio arbitrale.**

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati, rispettivamente, uno ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d'ora per allora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

*[Vertical signatures and stamps on the right margin]*

*[Signature: Flvio Pan]*

*[Signature: Gironi Carlo De Ambrogio Maria]*  
*[Signature: O.H. et]*

**ART. 18 - Disposizioni finali.**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Vimercate, il 25 Ottobre 2020.

Leopoldo Girani  
De Ambrogio Maria  
Officer  
Michele  
Michele  
Michele